



**PARCO NATURALE REGIONALE  
BRACCIANO - MARTIGNANO**

www.parcobracciano.it e-mail: info@parcobracciano.it  
Sede: Via A. Saffi 4/a 00062 Bracciano (RM)  
tel. 06 99806262-1 fax 06 99806268  
C.F. 97195720582 P.IVA 09042331000

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N.42 Data 03.05.2013	<b>OGGETTO:</b> Approvazione delle variazioni al “Regolamento per l’indennizzo da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico” di cui alla Deliberazione n.10/05
-------------------------	--

**VISTA** la Legge n.394/91 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R.n.29/97 recante “Norme in materia di Aree Naturali Protette” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n.36/99 e ss.mm.ii. istitutiva del Parco di Bracciano – Martignano;

**VISTO** il vigente Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 10 del 05.05.2005, con la quale è stato da ultimo adottato il “Regolamento per l’indennizzo da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico”;

**VALUTATO** opportuno di provvedere, a seguito delle esperienze riportate nel corso dell’applicazione di tale regolamento, alla modifica di alcuni aspetti tecnico-amministrativi relativi alla valutazione dei danni ed alle procedure amministrative connesse alla concessione dei relativi indennizzi;

**VALUTATA** l’idoneità del nuovo testo, elaborato dalla Direzione e dagli uffici dell’Ente Parco, a modifica di tali aspetti;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente Parco;

**DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e costitutiva della presente Deliberazione;

**DI APPROVARE**, per quanto motivato in premessa, il nuovo testo del “Regolamento per l’indennizzo da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico”, riportato in allegato, di n°8 (otto) pagine che si allega alla presente Deliberazione e ne forma parte integrante e costitutiva;





**PARCO NATURALE REGIONALE  
DI BRACCIANO - MARTIGNANO**

Via A. Saffi 4/a Bracciano (RM) 00062  
tel. 06/99806262-1 fax 06/99806268  
info@parcobracciano.it

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ai fini di ogni successivo adempimento previsto;

**DI CONSIDERARE** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

**IL COMMISSARIO**  
Stefano Stefanelli

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Paolo Giuntarelli

Visto per la regolare registrazione dell'impegno  
NON RICHIESTO

**IL RAGIONIERE**  
Tiziano Francucci

**Bracciano li**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 3152

Il Messo Notificatore  
Avv. Gianluca Iosca

Addi 05.05.2017

Il Direttore f.f. del Parco  
dott. Paolo Giuntarelli





## ***Regolamento provvisorio per indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico***

*(approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario in data ...)*

---

### **TITOLO I - ambito di applicazione**

**Art.1 - 1.** Le presenti procedure si applicano all'interno dei territori del Parco fissati dalla L.R. 29/97 e dalla successiva L.R. 36/99, in quelle zone dove sono consentite le attività per le quali si richiede l'indennizzo.

**Art.2 - Indirizzi generali - 1.** Il presente regolamento opera, in attuazione dell'art. 34 della L.R. 29/97 e dell'art. 15 della L.N. 394/1991, per le procedure di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico all'interno del territorio del parco, come di seguito specificato:

- a. danni arrecati alle colture ed agli impianti agrari (oliveti, frutteti, vigneti, orti, castagneti e seminativi) dalla fauna selvatica;
- b. danni al patrimonio zootecnico provocati da animali predatori (lupi, volpi, mustelidi, rapaci, etc.);

2. entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'esame del consiglio direttivo, da parte dei tecnici incaricati di effettuare la valutazione dei danni, una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia.

**Art.3 - Prezzi di base per le valutazioni dei danni - 1.** Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati i prezzi, al netto dell'I.V.A., rilevati da dati ISMEA e Camera di Commercio riferiti ai mercati più vicini alla zona o in assenza da rilevare su quotidiani economici, detratte le spese di trasporto, commercializzazione e /o da eventuali specifiche indagini di mercato.

2. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT separatamente per collina e montagna, e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.

## **TITOLO II - danni alle colture agrarie e forestali**

**Art.4 - Danni ammessi a indennizzo** - 1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili a:

- a) colture erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi, medicinali, altre colture foraggere incluso il pascolo ecc.). Per quanto relativo al prato-pascolo i danni accertati saranno ammessi ad indennizzo purché sia fatto almeno uno sfalcio per la effettiva produzione di fieno;
- b) colture arboree da frutto, purché non in stato di abbandono;
- c) le piantagioni arboree di qualunque età, purché non in stato di abbandono;
- d) opere approntate su terreni coltivati, a pascolo e rimboschiti (terrazzamenti, muri a secco, recinzioni, sistemi irrigui, ecc.).

**Art.5 - Misura dell'indennizzo** - 1. L'indennizzo dei danni è limitato ad un contributo percentuale massimo dell'80%, sulla mancata produzione vendibile, al netto dell'I.V.A., per l'annata in corso o per quelle successive, accertate a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

2. Per le seguenti colture viene determinata una soglia minima o franchigia al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa:

- i. danni da fauna selvatica a seminativi, foraggere: 5% del prodotto
- ii. danni da fauna selvatica a vivai e giovani impianti di colture arboree da frutto: 5% delle piante
- iii. danni da fauna selvatica a colture arboree da frutto compresi i castagneti: 5%
- iv. danni da fauna selvatica a superfici pascolive, prati pascolo, etc. : 5%
- v. danni da fauna selvatica agli ortaggi: 5% del prodotto

3. Per tutte le colture la misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 30% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti e concordati con l'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 60% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi. Viene applicata una riduzione del 20% per i danni arrecati a colture che usufruiscono delle agevolazioni ai sensi dei regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali.

4. Sono ammessi al risarcimento i danni alle produzioni orticole, frutticole e di bassa corte ad uso esclusivamente familiare, previa adozione di sistemi di difesa che devono essere prescritti e concordati con l'Ente Parco.

5. Non sono ammessi a risarcimento i danni a colture di particolare pregio a carattere intensivo ed ad alta redditività e/o per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente Parco ed alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente o tramite l'affidamento gratuito di materiale.

6. Sono ammessi indennizzi per spese di ripristino previa adeguata documentazione.

**Art.6 - Domanda** - 1. Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate dal possessore, proprietario, enfiteuta, affittuario del fondo all'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto non

oltre giorni n. 7 dopo il danno, comunque prima della raccolta anche parziale del prodotto, purché rilevabile.

2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreiché presso la Sede del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato ed i comuni ricadenti nel territorio del Parco, il richiedente dovrà indicare:

- a. le proprie generalità e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- b. l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
- c. notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;
- d. data o periodo in cui avverrà il ripristino o il raccolto;
- e. le forme di protezione e/o prevenzioni già adottate;
- f. le particelle catastali interessate totalmente o parzialmente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria catastale;
- b) Corografia in scala 1/25000 della Carta Tecnica Regionale;
- c) Documentazione fotografica a cura dell'Ente Parco.

4. Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al precedente punto 3 può essere prodotta dal richiedente al momento del sopralluogo al tecnico incaricato dall'amministrazione del Parco

5. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda:

- in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto;
- riguardante danni a colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- riguardante danni a colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa che li ha provocati;
- riguardante danni causati da animali domestici o vaganti o rinselvatichiti,

implicano la decadenza dal diritto al contributo per l'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato e a mantenere inalterati i luoghi sino all'effettuazione del sopralluogo da parte del personale del Parco.

#### **Art.7 - Accertamento del danno**

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo.

2. Il sopralluogo avviene nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione. Nel caso si renda necessario un rinvio od una sua ripetizione per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di cui al successivo punto 6. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo raccomandata. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art.15, comma 4, della legge n.394/91 ed all'art. 34 della L.R. 29/97, di un numero uguale di giorni.

3. Il danno viene accertato e valutato da un tecnico, dipendente o incaricato dall'Ente Parco. Gli incaricati liberi professionisti debbono essere iscritti al rispettivo albo professionale e con essi verrà sottoscritto allo scopo specifico contratto o convenzione d'incarico.
4. In occasione del sopralluogo il richiedente mette a disposizione del tecnico:
- l'autocertificazione attestante il possesso dei terreni;
  - il piano colturale, nel caso di impianti di arboricoltura da legno.
5. Per ogni accertamento viene redatto un verbale su modulistica predisposta dall'Ente Parco.
6. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alla colture agro-forestali deve indicare:
- a. Il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
  - b. la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.);
  - c. la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.);
  - d. le eventuali misure di prevenzione adottate o quelle non adottate solo se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'amministrazione;
  - e. il conteggio analitico la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi;
  - f. eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo;
  - g. eventuali assicurazioni stipulate per le colture risarcibili;
  - h. firma del proprietario o del delegato e del personale del Parco che ha effettuato il sopralluogo.
7. Il proprietario/conduuttore del fondo o il delegato che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile, facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.
8. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di cui al punto precedente.
9. Nel verbale vengono indicati, se del caso, gli interventi utili per prevenire la ripetizione del danno.
10. Il verbale viene sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente anche in caso di disaccordo. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.
11. Nel caso in cui il proprietario/conduuttore del fondo, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, egli dovrà presentare una controperizia, firmata da tecnico abilitato, entro giorni n. 30 dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, l'Ente Parco provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata.

12. Nei casi in cui al precedente punto 11, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con l'agricoltore interessato procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di arbitrato saranno divise in parti uguali.

13. Copia del verbale viene rilasciata al richiedente.

14. Il tecnico esegue gli eventuali ulteriori accertamenti catastali che si rendessero necessari, presso gli uffici competenti.

**Art.8 - Valutazione del danno** - 1. La valutazione economica del danno viene effettuata da tecnico incaricato, che provvede a redigere entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

2. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente art. 5.

3. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente art. 3.

4. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame e indennizzo.

**Art.9** - In caso di accoglimento della richiesta di risarcimento l'Ente parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati.

### **TITOLO III - danni al patrimonio zootecnico**

**Art.10 - Danni ammessi a indennizzo** - 1. Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori lupi, volpi, mustelidi, plantigradi, e rapaci. Non sono ammessi all'indennizzo danni causati da animali domestici o vaganti o rinselvatichiti.

2. Sono ammessi a indennizzo i danni da animali predatori di cui al precedente comma al patrimonio zootecnico, accertati con certificato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio.

3. Non sono ammessi a risarcimento i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

a) assenza della carcassa dell'animale morto;

b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:

- alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art.12;

- alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;

c) danni ad esemplari di ovini o caprini risalenti a più di 24 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco la scomparsa entro il termine predetto di ore 24;

- d) predazione di animali al pascolo abusivo;
- e) predazioni di animali al pascolo al di fuori dei periodi stagionali stabiliti dalla vigente normativa;
- f) danni ad esemplari che non siano regolarmente registrati.

4. Non sono altresì ammessi al risarcimento i danni ad animali da allevamento di particolare pregio per appartenenza a razze, genealogie, esiti di concorsi, classificazioni riconosciute e rilasciate da Enti competenti o desumibili da documenti di acquisto per i quali non siano state concordate con l'Ente adeguate misure di custodia atte a salvaguardare l'incolumità nei riguardi dei predatori.

**Art.11 - Misura degli indennizzi** - 1. L'indennizzo è fissato nella misura massima dell'80% del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario.

2. La misura dell'indennizzo è soggetta a:

a) riduzione del 25% nel caso in cui non sono stati adottati sistemi di difesa pur essendo nelle condizioni di richiedere contributi o, avendoli ottenuti, non siano stati utilizzati. Nei casi in cui l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione del risarcimento di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo ed a carico del medesimo allevamento, il danno non è indennizzabile;

b) esclusione laddove il proprietario sia coperto da polizza assicurativa per i danni subiti.

3. La riduzione di cui al comma 2, lett. "a", non si applica nel caso in cui il richiedente abbia chiesto, ma non ancora ottenuto, un contributo dalle amministrazioni per territorio e/o dall'Ente Parco, per migliorare le misure di prevenzione dall'attacco di animali predatori.

**Art.12 - Accertamento del danno** - 1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere il sopralluogo, in forma congiunta con personale dell'Ente Parco, di un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto.

2. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti anche con più sopralluoghi accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente Parco, l'allevatore richiede idonea certificazione attestante:

a) che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori individuati all'art.10;

b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;

c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razze, età, peso vivo e funzione;

d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;

e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;

f) i danni indotti e la relativa quantificazione;

g) la località e la data dell'evento.

3. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre giorni n.15 dal primo sopralluogo del veterinario.

4. Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a provvedere allo smaltimento delle carcasse di animali uccisi dai predatori secondo le modalità indicate dall'Autorità Sanitaria e/o preposta in materia.

**Art.13 - Richiesta di indennizzo** - 1. La richiesta di indennizzo per danni agli allevamenti di cui all'art.10 va presentata all'Ente Parco Naturale Regionale del Complesso Lacuale di Bracciano - Martignano nel tempo massimo di giorni n.20 dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, prorogati di ulteriori giorni n.15 nel caso il veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti.

2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso la sede del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato ed i comuni ricadenti nel territorio del Parco, il richiedente dovrà indicare:

- a) - le proprie generalità e la forma di possesso di capi allevati;
- b) - l'ubicazione dell'allevamento;
- c) - i sistemi di difesa adottati per la prevenzione del danno;
- d) - se ha richiesto contributi per migliorare i sistemi di difesa e per quali interventi (guardiana, difesa, governo e ricovero);
- e) - se e quali interventi intenda realizzare per lo sviluppo del comparto zootecnico della propria impresa, nel caso intenda utilizzare la somma concessa per indennizzo dei capi uccisi a questo scopo.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi;
- b) eventuale copia dei certificati di iscrizioni al libro genealogico dei capi danneggiati;
- c) documentazione fotografica.

**Art.14 - Valutazione del danno** - 1. La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati da veterinario con le modalità di cui al precedente art.11, comma 3.

2. Il tecnico predispose un rapporto tecnico-informativo che evidenzi i seguenti elementi:

- a) - caratteristiche dei capi perduti, facendo riferimento per la valutazione, al netto dell'I.V.A, ai mercuriali delle Camere di Commercio delle province del Parco e/o delle Province limitrofe, o a prezzi rilevati dall'ISMEA riferiti ai mercati più vicini alla zona, o in assenza da rilevare su quotidiani economici; salvo che per categorie di bestiame d'allevamento non contemplate;
- b) - le caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;
- c) - caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento per la valutazione dei prodotti danneggiati o perduti, al netto dell'I.V.A, ai mercuriali delle Camere di Commercio delle province del Parco, o a prezzi rilevati dall'ISMEA riferiti ai mercati più vicini alla zona, o in assenza da rilevare su quotidiani economici;

- d) - determinazione dei lavori e degli acquisti ammissibili, nel caso il richiedente intenda utilizzare a questo scopo la somma concessa per l'indennizzo dei capi uccisi;
- e) - eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;
- f) - nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di difesa adeguata e non abbia richiesto di adottarli, illustrazione delle condizioni dell'allevamento (accertate anche mediante sopralluogo) e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, da prescrivere nel provvedimento di concessione;
- g) - calcolo degli indennizzi secondo le modalità di cui al precedente art.11.

3. Copia del rapporto tecnico-informativo viene trasmesso agli organi dell'Ente Parco per i provvedimenti di esame di liquidazione.

**Art. 15** - In caso di accoglimento della richiesta di risarcimento l'Ente parco si riserva la facoltà di disporre delle carcasse degli animali predati al fine della eventuale realizzazione di carni, alimentazione di centri recupero rapaci o altro uso compatibile.

#### **TITOLO IV - procedimento per liquidazione indennizzi**

**Art.16 - Provvedimento di concessione** - 1. Entro giorni n.60 dalla ricezione, il Consiglio Direttivo delibera sulle relazioni relative alle richieste di danni, di cui agli art.5 e 10, confermando le risultanze della perizia e della istruttoria oppure decidendo in modo difforme, ma motivato.

Il provvedimento di concessione è comunicato al richiedente per l'accettazione. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso da parte del richiedente entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione.

2. Per i provvedimenti che prevedono l'erogazione di somme, l'Amministrazione provvede all'effettivo pagamento nei 60 giorni successivi all'accettazione da parte del richiedente, fatta salva la disponibilità dei fondi messi a disposizione da parte dell'amministrazione centrale della Regione Lazio.

3. Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o in difetto, proposte dal tecnico nella sua relazione. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno.

**Art.17** - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si fa fronte con apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Complesso Lacuale di Bracciano e Martignano ovvero con idoneo stanziamento da richiedere alla Regione Lazio.

